



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2021, proposto dal sig. -OMISSIS- in qualità di esercente la patria potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Abruzzo, non costituita in giudizio;

per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 11 del 27 febbraio 2021, recante misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l'appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale, a fronte del testuale disposto normativo di cui all'articolo 56 cpa, può essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanzialmente decisorio;

Ritenuto che tali casi di provvedimenti monocratici impugnabili aventi solo veste formale di decreto o "decreti meramente apparenti" si configurano esclusivamente nel caso in cui la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere, dovendo in tali casi intervenire il

giudice di appello per restaurare la corretta dialettica fra funzione monocratica e funzione collegiale in primo grado;

Considerato, come elemento pacifico in fatto, che il Comune di -OMISSIS- non è incluso in “zona rossa” ma, nella stessa ordinanza impugnata in primo grado, è stabilito un monitoraggio per valutare il possibile aggravamento del contagio e dunque ipotetiche misure restrittive;

Rilevato, in via generale, che il sistema della delimitazione di zone infra regionali e infra provinciali con specifiche e più forti restrizioni, appare quello cui sempre più di frequente le autorità territoriali fanno riferimento, essendo misura logica e coerente al bilanciamento dei contrapposti interessi l'effettuazione di una ricognizione puntuale di ciascun territorio in rapporto ai dati e alle risultanze di ordine medico-scientifico sulla dinamica del contagio;

Considerato che, in tale quadro, la pura e semplice chiusura di ogni attività scolastica in presenza, anche per zone che sono classificate “arancioni”, potrebbe apparire quale misura generalizzata e dunque non coerente con i richiamati principi di zonizzazione, meglio rispondenti ai canoni di proporzionalità, se applicati a compressioni rilevanti del diritto alla istruzione a fronte del diritto alla salute – che per le zone arancioni appare tutelato anche con la consentita presenza scolastica secondo quanto emerge dalle regole generali dello Stato in materia;

Ritenuto, tuttavia, che nel caso in esame l'ordinanza impugnata indica “la sottoposizione a monitoraggio” anche del territorio comunale di -OMISSIS-, e che questo Giudice non conosce – specie nell'attuale fase di delibazione sommaria – quali siano i presupposti di tale monitoraggio né tantomeno i dati acquisiti, potendosi solo ipotizzare che sia in corso di analisi medico-scientifica anche il fattore di impatto sulla diffusione del contagio ad opera della presenza degli scolari nelle classi;

Ritenuto perciò, in vista di una compiuta valutazione della ragionevolezza del provvedimento restrittivo, che il TAR Abruzzo svolgerà anzitutto in sede collegiale cautelare il 24 marzo, che sia indispensabile ordinare sin d'ora – salvo quanto il Collegio presso il T.A.R. deciderà in camera di consiglio – il deposito agli atti del giudizio da parte del Presidente della Regione Abruzzo degli esiti disponibili ad oggi, e fino al 24 marzo 2021, del monitoraggio stabilito per gli aspetti sopra richiamati, con i dati scientifici che da esso emergono e che possano assumere rilevanza nel giudizio;

Considerato, inoltre, che appare di dubbia legittimità la mancata apposizione di un termine alla sospensione delle attività scolastiche (il provvedimento stabilisce il suo vigore “sino a diverso provvedimento”) giacché, in tal modo, l'autorità emanante evita la necessaria auto-limitazione temporale – che non esclude il rinnovo, ma con nuovo atto – legata alla doverosa, specifica e quotidiana raccolta e analisi dei dati medico scientifici nel periodo (che qui manca) di sospensione, in tal modo superando il criterio della proporzionalità che impone di legare ogni restrizione di

diritti costituzionalmente garantiti a presupposti certi, dati trasparenti e ostensibili, nonché periodi strettamente necessari alla tutela del bene protetto;

Ritenuto, tuttavia, che non può chiedersi a questo Giudice né una sospensione “tout court” delle restrizioni, mancando ogni supporto scientifico credibile che giustifichi tale scelta, né tantomeno la fissazione di un termine finale del periodo di sospensione, in via – certo inammissibile – sostitutiva dell'autorità regionale emanante;

P.Q.M.

Respinge, con le precisazioni di cui alla motivazione, l'istanza.

Ordina sin d'ora – con tutti gli effetti di legge per il caso di inadempienza – al Presidente della Regione Abruzzo di depositare agli atti del giudizio la documentazione di cui alla motivazione, entro il 20 marzo 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso in Roma il giorno 3 marzo 2021.

Il Presidente
Franco Frattini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.